

La sentenza della Corte europea dei diritti umani per l'omicidio Giuliani: prima condanna per violazione del diritto alla vita pronunciata contro l'Italia

Paolo De Stefani*

* *Ricercatore di Diritto internazionale, Docente di Diritto internazionale penale nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova.*

¹ *Giuliani e Gaggio c. Italia*, ricorso n. 23458/02, 25 agosto 2009. Il caso è stato discusso in un'udienza pubblica il 5 dicembre 2006; la stessa sezione aveva dichiarato ricevibile il ricorso con decisione del 6 febbraio 2007. Estratti della sentenza di merito del 2009 sono pubblicati in questo numero della rivista in calce al presente articolo.

² Una rapida scorsa dei giornali del 26 agosto 2009 evidenzia titoli praticamente a senso unico: *Per la Corte europea Carlo Giuliani fu ucciso per "legittima difesa"* («Corriere della Sera»); *G8, Strasburgo assolve Placanica: "Giuliani ucciso per legittima difesa"* («La Repubblica»); *Giuliani, la Corte europea: ucciso per legittima difesa* («Il Giornale»); *Strasburgo: "Giuliani ucciso per legittima difesa"* («Il Secolo XIX»); *Strasburgo assolve Placanica* («Il Manifesto»); *"Placanica ha sparato per legittima difesa". Il caso Carlo Giuliani chiuso a Strasburgo* («L'Unità»). Nel corpo degli articoli è dato atto della circostanza che la sentenza invero contiene una condanna dello Stato italiano per non aver adempiuto agli obblighi procedurali derivanti dall'art. 2, ma indubbiamente il messaggio che traspare dai titoli accredita l'idea di una sostanziale «assoluzione». Piuttosto sconcertante oltretutto il fatto che tale interpretazione assolutoria compaia anche nei giornali che sostengono la tesi delle responsabilità dello Stato per la morte di Giuliani. Una lettura diversa compare su «Il Manifesto» soltanto in un Commento (p. 10) di

1. Introduzione

La IV sezione della Corte europea dei diritti umani ha emesso, il 25 agosto 2009, una sentenza di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani, la norma che tutela il diritto alla vita¹. La sentenza riguarda fatti che hanno condotto, il 20 luglio 2001, all'uccisione di Carlo Giuliani, nel corso dei disordini che hanno caratterizzato il summit del G8 di Genova. Il ricorso che l'ha originata era stato presentato il 18 giugno 2002 dai genitori e dalla sorella di Carlo Giuliani.

In modo del tutto stupefacente, la stampa nazionale e i telegiornali hanno salutato la prima sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo nei confronti del nostro Paese per violazione del diritto alla vita come una vittoria dello Stato e la conferma della bontà dell'operato delle nostre istituzioni. Scorrendo rapidamente i giornali del 26 agosto 2009, in effetti, l'argomento che spicca nei titoli è la definitiva conferma, proveniente dai giudici di Strasburgo, che il giovane carabiniere che sparò e uccise Carlo Giuliani in Piazza Alimonda agì per legittima difesa, esattamente come aveva ritenuto il giudice delle indagini preliminari di Genova (concorde il Procuratore della Repubblica) nel 2002, quando fu disposto il non luogo a procedere nei confronti del milite². Ed è particolarmente curioso che a rimarcare pubblicamente, a Genova, il «felice» esito della controversia (con compiacimento *bipartisan* dell'uditorio, formato da militanti del maggiore partito d'opposizione...) sia stato lo stesso uomo politico che nel 2001 rivestiva il ruolo di Ministro dell'Interno e che oggi presiede la Camera dei Deputati³.

2. I processi per i fatti di Genova 2001

In effetti, la decisione della Corte europea dei diritti umani non appare affatto «assolutoria» nei confronti dell'Italia e una lettura un po' meno superficiale della vicenda consiglierebbe alle autorità del nostro Paese reazioni tutt'altro che compiaciute.

Il caso è talmente noto alle cronache del nostro Paese che non appare necessario richiamarne nel dettaglio le circostanze. A distanza di oltre otto anni, tuttavia, restano divisioni apparentemente insanabili nell'opinione pubblica circa singoli significativi dettagli della vicenda specifica della morte del giovane manifestante e, più in generale, circa l'esistenza di responsabilità penali, civili o almeno politiche per la pianificazione, organizzazione, attuazione del dispositivo di ordine pubblico messo in campo a Genova in occasione del vertice G8: un dispositivo che, almeno visto con il senno di poi, appare fallimentare sotto diversi aspetti. Sul piano giudiziario, i fatti di Genova – al di là della vicenda strettamente riferita alla morte di Carlo Giuliani, su cui, come detto, l'autorità giudiziaria ha deciso per l'archiviazione⁴ – sono a tutt'oggi lo scenario di vari processi⁵. In primo luogo, quello ai 25 manifestanti accusati di vari reati, tra cui devastazione e saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale, conclusosi in primo grado con numerose e pesanti condanne (fino a undici anni di reclusione): la sentenza di primo grado di questo processo è ampiamente utilizzata anche dalla Corte europea dei diritti umani a sostegno delle proprie argomentazioni. La sentenza d'appello, pronunciata il 9 ottobre 2009, ha ridotto a dieci le condanne, ma ha aumentato l'entità delle pene inflitte (fino a 15 anni di reclusione)⁶. Due altri processi vedono invece come imputati operatori e funzionari, anche di alto profilo, delle forze dell'ordine: quello per l'irruzione, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, nel complesso scolastico «A. Diaz», utilizzato come dormitorio e centro stampa e media da organizzazioni che partecipavano alle manifestazioni del «G8 alternativo»; e quello per le presunte violenze compiute nei confronti di numerosi manifestanti trattenuti in stato di fermo nella caserma di Bolzaneto – trasformata per l'occasione in centro di detenzione provvisoria – nelle giornate dal 20 al 22 luglio.

Il processo per l'assalto al complesso scolastico «Diaz» è pervenuto alla sentenza di primo grado il 13 novembre 2008. Con essa i giudici di Genova hanno inflitto tredici condanne di

E. Menzione (*Le nuove prospettive del caso Giuliani*) del 4 settembre.

³ La cronista de «La Repubblica», il 27 agosto, così riportava l'intervento di Gianfranco Fini alla festa del Partito Democratico di Genova: «A proposito di G8 di Genova, voglio togliermi un sassolino dalla scarpa». E spiega: «Sono soddisfatto e, come italiano, sono felice che la Corte Europea per i Diritti dell'uomo abbia detto in modo inequivocabile che quel carabiniere ha agito per legittima difesa». Si aspettava il silenzio, forse qualche fischio, invece arriva un applauso consistente e Fini lo sottolinea: «Mi fa piacere che applaudiate, dopo tante polemiche» (W. Valli, *Fini sul G8: "Giusta la sentenza europea"*, in «La Repubblica», Cronaca di Genova, 27 agosto 2009).

⁴ L'archiviazione è stata richiesta dallo stesso procuratore di Genova con atto depositato il 2 dicembre 2002 e disposta dalla giudice delle indagini preliminari della stessa città con ordinanza del 3 maggio 2003. Entrambi gli atti sono reperibili all'indirizzo: <http://www.piazzacarlogiuliani.org> (sito del Comitato Piazza Carlo Giuliani onlus, organismo che promuove l'informazione sui fatti del G8 2001 – ultima visita: ottobre 2009).

⁵ Per accedere agli atti di tali procedimenti, oltre al sito citato nella nota precedente, si può utilmente consultare il sito <http://www.processig8.org> (ultima visita: ottobre 2009), promosso dai legali aderenti al Genoa Legal Forum.

⁶ V.M. Calandri, *G8, un secolo di carcere ai Black Bloc. "Illegittima la carica di via Tolemaide"*, in «La Repubblica», 9 ottobre 2009.

⁷ Una certa frustrazione dei giudici rispetto all'andamento del processo è rispecchiata in questo significativo passaggio della sentenza (spesso citato del resto anche dalla stampa): «In realtà, purtroppo, il limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza nell'indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell'ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive (non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso "spirito di corpo"), la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota». A conferma di ciò vale ricordare che l'allora Capo della polizia e altri due dirigenti di polizia sono stati accusati di falso per le dichiarazioni rese al processo per la «Diaz». Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è chiuso in primo grado con l'assoluzione di De Gennaro e di uno degli altri due imputati (l'altro ha chiesto di seguire il rito ordinario) «per non aver commesso il fatto» (cfr. E. Dellacasa, *De Gennaro e il caso Diaz. Assoluzione piena a Genova*, in «Corriere della Sera», 8 ottobre 2009).

⁸ Da notare che, come riconoscono i giudici di Genova, «la mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di "tortura" ha costretto l'ufficio del PM a circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di "tortura" adottata nelle convenzioni internazionali) compiute in danno delle parti offese transitate nella caserma della P.S. di Genova-Bolzaneto durante i giorni del G8 [...] nell'ambito, certamente non del tutto adeguato, della fattispecie dell'abuso di ufficio».

⁹ «Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi [...]». Di questo e

durata compresa tra un mese e quattro anni di reclusione per reati che, oltre alle lesioni, comprendono la falsità ideologica e la calunnia (è stato provato che alcuni degli agenti imputati avevano cercato di costruire falsi elementi di prova a carico delle vittime) nonché, in un caso, l'abuso d'ufficio. Il processo per i fatti di Bolzaneto ha invece avuto una prima sentenza il 14 luglio 2008, con la quale sono state disposte quindici condanne a pene che vanno dai 9 mesi ai 5 anni di reclusione (gli imputati erano 45): un esito salutato da molti osservatori come insoddisfacente e raggiunto al termine di un dibattito difficile⁷; solo in un caso è stato riscontrato il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.)⁸; i reati riconosciuti a carico degli imputati sono stati quello di abuso di autorità contro arrestati o detenuti di cui all'art. 608 cod. pen.⁹ e quello di lesioni personali (art. 582 cod. pen.). Non è stato riconosciuto invece il reato di falso ideologico in riferimento alle modalità «sommarie» di registrazione delle persone trattenute nel centro di prima detenzione.

In tutti i casi le decisioni di primo grado sono state impugnate. I processi quindi non sono conclusi ed è anzi concreta la possibilità che tutti i reati, in particolare quelli riconosciuti in capo ad agenti delle forze dell'ordine, possano estinguersi per prescrizione, vista la relativa mitezza delle pene previste. Per le centinaia di persone offese dai reati ascritti alle forze dell'ordine, molte delle quali di cittadinanza straniera, le sentenze penali hanno fissato delle provvisori di moderata entità e solo per un limitato numero di casi (relativamente al «processo Bolzaneto», deciso in primo grado nel luglio 2008, le somme non sono tuttavia state corrisposte alle parti civili, poiché tutti gli imputati e le amministrazioni statali tenute al risarcimento hanno presentato opposizione¹⁰; per le vittime delle violenze alla scuola «Diaz», invece, la liquidazione delle provvisori è iniziata nel corso del 2009). Fatta salva la provvisoria, per la liquidazione dei risarcimenti sarà necessario avviare ulteriori azioni giudiziarie in sede civile.

I fatti del G8 – e principalmente l'omicidio di Giuliani – sono stati ricostruiti anche in sede politico-parlamentare. Un comitato paritetico formato dalle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati ha svolto un'indagine conoscitiva nell'estate del 2001, svolgendo una serie di audizioni tra agosto e settembre dello stesso anno¹¹. Il Comitato non è tuttavia riuscito ad adottare un documento finale condiviso da mag-

di altri reati sono stati riconosciuti agenti e funzionari di polizia, nonché appartenenti alla polizia penitenziaria; sono stati assolti invece i dodici imputati appartenenti al corpo dei Carabinieri.

¹⁰ *Il governo "dimentica" i 141 di Bolzaneto*, in «La Repubblica», Cronaca di Genova, 23 settembre 2009, p. 9.

¹¹ I materiali del comitato paritetico sono reperibili on-line ai seguenti indirizzi internet: <http://www.senato.it/commissioni/4529/3204/3205/sommarioindagini.htm>; http://wai.camera.it/docesta/312/203/documentotesto.asp?comriun=0&sUrl=01/indag/sui_fatti_di_genova/elenco.htm. Si possono reperire altresì sul sito già citato <http://www.processig8.org> (i siti citati sono stati visitati da ultimo nell'ottobre 2009).

¹² L'ultima bocciatura è avvenuta davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera, dove nella votazione avvenuta il 30 ottobre 2007, i voti di maggioranza e opposizione si sono equivalsi. Decisiva è risultata la scelta dei parlamentari dell'Italia dei Valori, componenti della maggioranza parlamentare ma contrari all'istituzione della commissione d'inchiesta.

¹³ Risoluzione del Parlamento Europeo P5_TA(2003/0012). Ai paragrafi 44 e 45 si legge che Il Parlamento Europeo «deplora le sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova, come la libertà di espressione, la libertà di circolazione, il diritto alla difesa, il diritto all'integrità fisica; 45. [...] raccomanda agli Stati membri di evitare un uso sproporzionato della forza e di dare istruzioni alle forze nazionali di polizia perché controllino la violenza e tutelino i diritti individuali anche in occasione di assembramenti in cui perturbatori violenti si confondono con cittadini pacifici, rispettosi della legge [...]»; rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in

gioranza e opposizione. Al documento approvato dalla maggioranza se ne sono aggiunti infatti altri due, di minoranza, dal contenuto notevolmente distinto. L'istituzione di una vera e propria commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di Genova, avanzata e sostenuta nel corso degli anni da varie forze politiche – compresi partiti che tra il 2006 e il 2008 hanno fatto parte della maggioranza parlamentare – non è mai stata ottenuta¹². Il Parlamento Europeo, da parte sua, e a conferma della vasta eco che le vicende del G8 genovese hanno suscitato in ambito internazionale, ha fermamente stigmatizzato i fatti di Genova nella Risoluzione adottata il 1° gennaio 2003 dedicata alla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea nell'anno 2001¹³. Tra le voci che più hanno contribuito a sollevare l'attenzione e la mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale sulle violenze che si sono consumate a Genova, spicca quella di Amnesty International, che in svariati rapporti e dichiarazioni ha richiesto, in particolare, la costituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, nonché l'adozione anche nel nostro Paese di una legislazione in materia di tortura e trattamenti inumani¹⁴.

3. La decisione sulla ricevibilità

Il «caso Giuliani» era stata portata davanti alla Corte con ricorso n. 23458/02 del 18 giugno 2002, presentato dal padre, dalla madre e dalla sorella di Carlo Giuliani e dichiarato ricevibile con decisione del 6 febbraio 2007¹⁵. Nella decisione sull'ammissibilità la Corte, in particolare, aveva respinto l'eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni avanzata dallo Stato italiano. Il governo aveva sostenuto che, pur non essendo più disponibili davanti alla giustizia italiana altri rimedi di tipo penale a seguito dell'archiviazione del procedimento iniziato contro i sospetti autori dell'omicidio di Carlo Giuliani, rimaneva tuttavia aperta per i familiari del giovane ucciso la possibilità di proporre una causa in sede civile per il risarcimento dei danni derivati dalla morte del loro congiunto – una via, quella della giustizia civile, che si presentava oltretutto meno ardua rispetto a quella penale, visto il diverso regime della prova (meno stringente), l'inapplicabilità del principio del *favor rei* e, soprattutto, la possibilità, in tale sede, di investire con l'azione giudiziaria la

responsabilità civile anche di soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese amministrazioni dello Stato¹⁶. La Quarta Sezione della Corte di Strasburgo rigetta tuttavia tale impostazione, dichiarando il ricorso ricevibile sotto tale riguardo, e rinviando alla decisione nel merito l'esame di altre eccezioni di inammissibilità relative all'art. 2 della Convenzione nonché agli altri articoli invocati dai familiari di Carlo Giuliani. Citando a sostegno un'ampia giurisprudenza, la Corte chiarisce infatti che, a differenza delle situazioni in cui la morte di un individuo è legata a errori medici – o comunque in cui non è in questione l'uso delle armi o della forza pubblica –, i casi di uccisioni causate dalle forze di polizia attraverso l'uso delle armi devono necessariamente essere indagati in sede penale, al fine di accertare nel modo più completo e approfondito possibile le circostanze della morte e giungere all'identificazione e all'eventuale punizione dell'autore del fatto; la mera previsione di un rimedio civile non sarebbe sufficiente per adempiere all'obbligo di «proteggere il diritto alla vita» fissato dal primo comma dell'art. 2. Il ricorso quindi è ammissibile e deve essere trattato nel merito.

Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

¹⁴ Si veda in particolare il documento AI Index: EUR 30/012/2001.

¹⁵ La decisione sulla ricevibilità è on-line all'indirizzo <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=814301&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649> (disponibile solo in lingua francese) (sito visitato da ultimo nell'ottobre 2009).

¹⁶ Il governo convenuto menziona in particolare come precedente la sentenza *Calvelli et Ciglio c. Italia* [GC], n. 32967/96, CEDH 2002-I. I giudici avevano ritenuto, in relazione a un caso di malasanità con conseguente decesso di un neonato, che «if the infringement of the right to life [...] is not caused intentionally, the positive obligation imposed by Article 2 to set up an effective judicial system does not necessarily require the provision of a criminal-law remedy in every case. In the specific sphere of medical negligence the obligation may for instance also be satisfied if the legal system affords victims a remedy in the civil courts [...], enabling any liability of the doctors concerned to be established and any appropriate civil redress, such as an order for damages and for the publication of the decision, to be obtained. Disciplinary measures may also be envisaged» (§ 51, corsivo aggiunto).

4. La violazione dell'art. 2: considerazioni dei ricorrenti

Gli articoli della Convenzione europea di cui i ricorrenti lamentano la violazione da parte dello Stato italiano sono, oltre all'art. 2 (nei suoi profili sostanziali e procedurali), l'art. 3 (in relazione alle presunte violenze di cui sarebbe stato vittima Carlo Giuliani nei momenti immediatamente successivi allo sparo che lo aveva raggiunto al volto e prima della morte), l'art. 6 in unione con l'art. 13 (in ragione del presunto carattere incompleto e lacunoso delle indagini e delle limitazioni al ruolo delle vittime nella procedura seguita) e l'art. 38 (lo Stato italiano non avrebbe fornito tutte le facilitazioni necessarie ai fini dell'efficace conduzione dell'inchiesta da parte della Corte di Strasburgo).

La sostanza del caso investe in via del tutto prevalente l'art. 2 (diritto alla vita). I rilievi che coinvolgono gli artt. 3, 6 e 13, infatti, non sono che corollari alla principale accusa rivolta allo Stato italiano: quella di non aver protetto in modo adeguato la vita delle persone coinvolte nei fatti di Piazza Alimonda e di non aver indagato pienamente sulle circostanze dell'uccisione. È da tali indagini, peraltro, che deriva la convinzione che la morte

sarebbe intervenuta immediatamente a seguito del colpo di pistola sparato dal carabiniere, e che quindi i successivi comportamenti di cui è stato vittima (compreso il doppio passaggio della jeep sui cui montavano tre carabinieri sopra il corpo esanime di Carlo Giuliani) non possono costituire trattamento inumano. Le considerazioni dei ricorrenti che ritengono violato l'art. 2 possono essere raggruppate intorno alle tre dimensioni fondamentali che la norma in questione comprende: la proibizione di cagionare la morte; l'obbligo di tutelare il diritto alla vita con misure positive che limitino secondo rigorosi criteri di necessità e proporzionalità dell'uso legittimo della forza letale da parte degli agenti dello Stato; la protezione del diritto alla vita mediante l'adozione di misure positive «procedurali» di accertamento, di sanzione e di riparazione.

Più in particolare, i ricorrenti pongono, in primo luogo, una serie di questioni relative alla fondatezza delle conclusioni dell'inchiesta della Procura genovese sui fatti che hanno portato alla morte di Giuliani¹⁷. Viene contestata, sulla base delle risultanze dell'autopsia e di abbondante materiale fotografico e video, la «teoria del sasso», cioè l'idea, ritenuta dagli investigatori sulla scorta di una serie di perizie compiute da diversi pool di esperti, che il proiettile esploso da Placanica sia stato deviato da un sasso (presumibilmente uno di quelli lanciati dalla folla dei manifestanti all'indirizzo del mezzo militare) prima di colpire Giuliani. Da notare che, pur aderendo a tale ricostruzione, il giudice italiano non ne ha tratto come conseguenza l'esclusione del nesso di causalità tra la condotta del carabiniere e la morte di Giuliani: in altre parole, la morte sarebbe stata causata effettivamente dall'azione intenzionale del carabiniere, nonostante l'intervento imprevedibile del sasso che avrebbe deviato il colpo¹⁸. Si contesta, inoltre, che ricorressero gli estremi della legittima difesa e cioè che il ricorso all'uso dell'arma da fuoco fosse necessario e proporzionale, visto che, secondo certe foto, solo una dozzina di persone erano effettivamente nei pressi della jeep dei carabinieri e che all'interno di quest'ultima pare fosse presente uno scudo che i carabinieri avrebbero potuto usare, se l'intento fosse effettivamente stato quello di proteggersi dalla violenza dei manifestanti. Quanto agli avvertimenti che avrebbero preceduto l'esplosione dei colpi che hanno raggiunto Giuliani, si contesta che siano stati espliciti e chiari.

In secondo luogo, il ricorso pone l'accento sulle circostanze

¹⁷ Si vedano, nella sentenza, i §§ 144-147.

¹⁸ La Procura di Genova osserva, nella richiesta di archiviazione, che «la deviazione del proiettile sul calcinaccio non è idonea a interrompere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 41 cod. pen. Infatti l'intenzione di Placanica era comunque quella di sparare e l'impatto della pallottola sul calcinaccio (fattore eccezionale e imprevedibile) non ha costituito una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e perciò idonea a interrompere il processo causale originato dalla condotta dell'agente». Tale opinione è confermata dal giudice delle indagini preliminari, sia pure con minore chiarezza. Il fondamento dell'archiviazione sarà in effetti la scriminante della legittima difesa, non l'insussistenza del fatto.

generali che hanno fatto da sfondo all'uccisione di Carlo Giuliani: la denuncia riguarda le modalità con cui è stato gestito l'ordine pubblico a Genova nell'area intorno alla «zona rossa», preclusa a qualunque infiltrazione di manifestanti, nella giornata del 20 luglio 2001, nel generale contesto normativo e operativo che presiede alla garanzia dell'ordine pubblico in occasione di eventi complessi come un incontro dei G8¹⁹. Si inizia rilevando l'inadeguatezza della normativa italiana sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, così come ricavabile dal Codice penale e dal Testo Unico di pubblica sicurezza, che fisserebbe standard al di sotto di quelli richiesti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, ispirati a principi di assoluta necessità e di stretta proporzionalità. Anche la regolamentazione sull'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine sarebbe, in Italia, deficitaria. Venendo ad aspetti più vicini al caso specifico, i ricorrenti segnalano la circostanza che il personale utilizzato per mantenere l'ordine a Genova durante il G8 e, in particolare, quello impiegato negli scontri di Piazza Alimonia del 20 luglio, sarebbe stato palesemente inadeguato a tale compito. Da un lato, infatti, la compagnia di carabinieri denominata «Echo», di cui faceva parte Placanica, e riunita nel contingente IRR - Intervento Rapido Risolutivo, appariva guidata da ufficiali qualificati per la loro partecipazione a missioni internazionali di polizia militare, con un profilo pertanto ritenuto inadatto a gestire situazioni complesse e fluide come quelle tipiche di eventi quali un G8 nella fase post-Seattle, dove gruppi ristretti e mobili di contestatori violenti si potevano confondere tra decine di migliaia di manifestanti pacifici e nonviolenti. Dall'altro lato, molti militi in servizio a Genova in tali reparti speciali risultavano essere poco più che maggioresi, privi di esperienza specifica e comunque non sufficientemente addestrati ad intervenire in frangenti del tipo di quelli che si sono presentati. Anche il loro equipaggiamento sollevava dubbi nei ricorrenti, quanto al rispetto degli standard di sicurezza e al controllo sull'efficienza²⁰. Il sistema di comunicazione radio utilizzato dagli operatori di pubblica sicurezza sul terreno è giudicato dai ricorrenti inadeguato e poco funzionale a favorire l'azione coordinata di più forze (polizia, carabinieri, guardia di finanza...) in una situazione ambientale tanto complessa. Di particolare pertinenza si presentano le contestazioni dei ricorrenti centrate sulle modalità confuse con cui è stato adottato e comunicato agli

¹⁹ Si veda la sentenza ai §§ 148-158.

²⁰ Oltre a menzionare il fatto che le forze dell'ordine non avevano in dotazione armi da fuoco caricate con proiettili non letali, i ricorrenti menzionavano l'esistenza di una prassi illecita – non indagata dagli inquirenti – per cui le pallottole venivano opportunamente «limate» per produrre lesioni più gravi (effetto «dum dum»). Secondo i ricorrenti, tali interventi potevano spiegare taluni fenomeni ricondotti dagli investigatori alla «teoria del sasso», nonché illuminare alcuni aspetti non chiariti in sede di autopsia.

agenti sul terreno l'ordine di servizio del 19 luglio, il quale per un verso autorizzava i carabinieri ad adottare misure «dinamiche» di contrasto nei riguardi dei manifestanti violenti; per l'altro confermava il legittimo svolgimento, nella giornata del 20, di un corteo al quale avrebbero partecipato le «tute bianche», un gruppo di contestatori che aveva annunciato l'intenzione di «forzare» la «zona rossa» presidiata dalle forze dell'ordine, e sul quale si erano pertanto concentrate le preoccupazioni di polizia e carabinieri. La confusione e il mancato coordinamento operativo sul terreno sarebbero stati all'origine della carica illecitamente portata dalle forze dell'ordine al corteo, previsto e «autorizzato», delle «tute bianche» (e di migliaia di altri manifestanti di varia estrazione e provenienza). Il carattere illegittimo e arbitrario dell'azione portata contro i manifestanti nei momenti che precedono le tre di pomeriggio del 20 luglio è stato affermato dalla sentenza (di primo grado) del processo contro i 25 manifestanti emessa il 14 dicembre 2007, laddove si utilizza la scriminante della «provocazione» (di cui al decreto legislativo luogotenenziale 288/1944, norma abrogata con la legge 94/2009 e sostituita con quella analoga contenuta nell'art. 393 bis cod. pen.) per giustificare talune condotte, astrattamente configurabili come reati di resistenza a pubblico ufficiale, poste in essere dai manifestanti nell'immediatezza della reazione alla carica degli agenti²¹. Gli scontri del primo pomeriggio, nella ricostruzione dei ricorrenti, sono senz'altro connessi alla tragica vicenda di Piazza Alimonda, in quanto è proprio per riaversi dallo stress e da alcuni disturbi fisici causati dall'aver preso parte a quelle cariche che il carabiniere Placanica e il suo collega (che sarà a sua volta indagato) Filippo Cavataio si erano ritrovati nella jeep assalita dai manifestanti qualche ora più tardi e dalla qualche partì il colpo di pistola che, alle 17.27, uccise Carlo Giuliani. Se le condizioni dei due giovani carabinieri erano tali da suggerire il loro allontanamento dall'attività operativa, come mai vi si ritrovano al centro? E come mai due jeep non blindate (tra cui quella che trasportava Placanica e Cavataio) venivano impiegate nella sfortunata carica di Piazza Alimonda?

Infine, il ricorso segnala una serie di carenze che porterebbero a concludere per il carattere non effettivo delle indagini compiute per accertare le circostanze della morte di Carlo Giuliani: l'art. 2 non sarebbe stato rispettato nella parte che prevede il dovere positivo, per lo Stato, di svolgere indagini pronte, effettive,

²¹ I giudici di Genova, sia in primo grado, sia in appello, hanno accertato che la carica al corteo è avvenuta senza che dai manifestanti provenissero segnali apprezzabili di comportamenti violenti; essa ha pertanto violato il diritto di riunione e manifestazione pacifica, leso o messo a repentaglio l'incolumità di migliaia di persone e si è svolta con modalità illegittime (è mancato in alcuni casi un ordine dell'autorità competente, i lacrimogeni sono stati sparati ad altezza d'uomo ecc.).

indipendenti, imparziali, aperte alla partecipazione degli interessati (cfr. §§ 159-169). Prima di tutto, le inchieste condotte in Italia sui fatti di Piazza Alimonda non sono andate oltre l'accertamento della responsabilità penale personale dei carabinieri presenti nella jeep da cui è partito il colpo mortale: sulla eventuale responsabilità di organi superiori nel creare le condizioni che hanno portato all'omicidio non ci sono state inchieste né in sede giudiziaria né in altra sede (da notare che di disfunzioni del sistema di ordine pubblico predisposto per il G8 di Genova parla anche *en passant* la richiesta di archiviazione del procuratore genovese²²). Inoltre non si è indagato su certi elementi sottolineati dai legali dei familiari della vittima (oltretutto a costo, non essendoci stato il rinvio a giudizio, non poteva essere riconosciuta una posizione processuale assimilabile a quella della parte civile), lasciando inesplorate talune ipotesi investigative alternative a quella seguita dalla Procura. Particolare peso viene attribuito alla mancata partecipazione dei familiari all'autopsia, disposta dal procuratore con poche ore di preavviso; lo stesso procuratore autorizzava la cremazione del corpo di Carlo Giuliani tre giorni dopo la morte, rendendo impossibile rimediare alle riconosciute insufficienze della prima autopsia. Vengono poi indicate svariate carenze e anomalie in cui gli inquirenti sarebbero incorsi e che, secondo i ricorrenti, fanno dubitare del carattere indipendente ed imparziale dell'inchiesta.

Da segnalare che nel presentare le ragioni del ricorso, i familiari di Carlo Giuliani richiedono alla Corte europea di non fermarsi alle risultanze delle inchieste penali condotte in Italia, ma di utilizzare il potere di indagine conferitole²³ per riformare le conclusioni raggiunte dalla giustizia italiana circa il modo in cui si sarebbero svolti i fatti²⁴. Un'ulteriore accusa che i ricorrenti rivolgono al governo italiano è infatti quella di non aver cooperato nella misura dovuta con la Corte, non avendo trasmesso talune informazioni relative, in particolare, alla catena di comando operante a Genova in occasione del G8. Su quest'ultimo punto, tuttavia, la Corte, pur osservando che «the information provided by the Government does not deal exhaustively with the points [menzionati dai ricorrenti]», concluderà che «the incomplete nature of the information has not prevented it from examining the case» (§ 270).

²² «[N]on può essere sottaciuto il fatto che l'organizzazione delle operazioni fu profondamente modificata nella notte tra il 19 e 20 luglio e da ciò derivò parte dei disservizi palesatisi nella giornata del 20».

²³ Art. 38.1 b) della Convenzione europea sui diritti umani: «Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte a) procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione». Norme dettagliate su tali indagini sono contenute nell'Allegato (adottato nel 2003) al Regolamento della Corte. La Rule 1A dell'Allegato dispone che «1. The Chamber may, at the request of a party or of its own motion, adopt any investigative measure which it considers capable of clarifying the facts of the case. The Chamber may, inter alia, invite the parties to produce documentary evidence and decide to hear as a witness or expert or in any other capacity any person whose evidence or statements seem likely to assist it in carrying out its tasks. 2. The Chamber may also ask any person or institution of its choice to express an opinion or make a written report on any matter considered by it to be relevant to the case». Sul carattere comunque *sussidiario* della Corte europea v. oltre nel testo.

²⁴ V. §§ 143 e 159.

5. La difesa del governo italiano

Proprio dalla completezza ed effettività delle indagini compiute in Italia muovono invece le considerazioni del governo resistente²⁵, per sostenere l'assenza di ogni violazione dell'art. 2. In verità, il governo argomenta in modo esteso negando l'esistenza del nesso di causalità tra l'azione del carabiniere all'interno della jeep e la morte di Carlo Giuliani: la «teoria del sasso» sembrerebbe escludere l'illiceità della condotta di Placanica. Questa, come abbiamo visto, non è la posizione né del procuratore né della giudice delle indagini preliminari di Genova, ed è abbastanza curioso che il governo resistente ne faccia il primo degli argomenti a difesa. In seconda istanza, lo Stato avanza l'ipotesi della legittima difesa, anche se contemporaneamente rileva «l'oggettiva impossibilità ritenuta anche dal procuratore, di stabilire qual era lo stato psicologico e le intenzioni precise» dell'agente e riconosce che non è possibile sapere se all'interno della jeep c'era o meno uno scudo a disposizione del carabiniere per difendersi dalle aggressioni dei manifestanti, e in particolare per difendersi dallo stesso Giuliani che, come noto, al momento dello sparo aveva tra le mani un estintore e si poteva presumere lo stesse per scagliare contro il finestrino posteriore sfondato dell'automezzo.

In sostanza, quindi, lo Stato giustifica la scelta dell'archiviazione in ragione del principio del *favor rei* (dove il reo è evidentemente il carabiniere Placanica, nonché i suoi colleghi presenti sul mezzo militare). Da tale conclusione dovrebbe derivare anche la mancanza di gravami a carico dello Stato, dal momento che nessuno ha ordinato a Placanica di usare l'arma come ha fatto e che non sono riscontrabili disfunzioni organizzative direttamente collegabili al comportamento individuale del carabiniere.

Tra i punti più efficaci della difesa dello Stato risulta quello in cui si sottolinea il carattere «complesso» di un evento come il G8²⁶. A differenza di altre situazioni che la Corte ha considerato, in cui uccisioni da parte di membri delle forze di polizia in violazione dell'art. 2 erano state operate nel corso di scontri a fuoco o di operazioni con esclusive finalità di repressione, il sistema di mantenimento dell'ordine pubblico messo in campo a Genova aveva una pluralità di obiettivi, non facilmente componibili tra di loro: tutelare i Capi di Stato e di governo partecipanti al vertice e le loro delegazioni, proteggere i mani-

²⁵ Il governo italiano, a supporto dell'idea che la Corte non dovrebbe andare oltre la ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento così come stabilita dall'indagine del giudice interno, menziona il parere dissenziente dei giudici Thomassen e Zagrebelsky nel caso *Ramsahai c. Paesi Bassi* (n. 52391/99, 10 novembre 2005). In realtà, nel loro parere i giudici citati criticano il fatto che la maggioranza abbia ritenuto lo Stato responsabile di una violazione dell'art. 2 sotto il profilo procedurale (in particolare, in relazione all'indipendenza degli inquirenti), dopo avere dichiarato del tutto affidabile la ricostruzione dei fatti compiuta dagli agenti investigatori. Nel procedimento che qui si considera, invece, come vedremo, tale riconoscimento di attendibilità e completezza non è privo di riserve, mentre non emergono esplicitamente rilievi circa il rispetto dei criteri di indipendenza e imparzialità dell'organo inquirente; in ogni caso, sembra che la posizione dei due giudici nel parere citato non abbia nulla a che fare con la pretesa di negare al giudice europeo il potere di sottoporre a revisione l'analisi dei fatti compiuta dal giudice nazionale.

²⁶ Il dato della «complessità» è fortemente sottolineato dall'allora Capo Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Giovanni De Gennaro in occasione dell'audizione al Comitato parlamentare (seduta dell'8 agosto 2001).

festanti pacifici dalle possibili violenze di gruppi facinorosi, garantire la tranquillità e i beni degli abitanti della città e, naturalmente, reprimere le azioni criminose e prevenire i reati. In tali condizioni, e tenendo conto del numero esorbitante di manifestanti di ogni provenienza presenti a Genova in quei giorni, prevedere esattamente quando e dove la violenza si sarebbe scatenata avrebbe richiesto, da parte delle autorità di polizia, «l'aiuto di un indovino»²⁷. In ogni caso, lo Stato respinge le accuse di inadeguatezza dell'apparato normativo nazionale, nonché quelle relative all'insufficiente formazione offerta al personale delle forze dell'ordine o concernenti la dotazione di armi.

Circa il versante procedurale dell'art. 2, oltre a ribadire l'accuratezza delle indagini svolte, caratterizzate da un ricorso a strumenti e metodi di indagine particolarmente avanzati sul piano tecnologico (in particolare per quanto riguarda le indagini sui materiali audiovisivi e le perizie balistiche), il governo giustifica il fatto che gli inquirenti non siano andati oltre un certo limite nell'indagare l'esistenza di eventuali disfunzioni nell'apparato di sicurezza, con la ragione che loro compito era accertare la responsabilità penale personale di chi era direttamente implicato nella morte di Giuliani, non di «trovare a tutti i costi un capro espiatorio»²⁸. I rilievi specifici avanzati dai ricorrenti e relativi a singoli passaggi delle indagini che evidenzerebbero una carenza di indipendenza e imparzialità, sono respinti uno a uno ed è in particolare respinta l'accusa che la procedura seguita abbia comportato mancanza di trasparenza e limitato oltre misura la partecipazione al procedimento dei familiari della vittima. Per quanto riguarda l'accesso al corpo, le tre ore circa intercorse tra la comunicazione dell'ora d'inizio dell'autopsia sarebbero state sufficienti alla famiglia per nominare un medico di loro fiducia che assistesse all'operazione; nei due giorni trascorsi prima della cremazione si sarebbe inoltre potuto procedere a ulteriori esami, se se ne fosse avvertita la necessità; e comunque la Procura difficilmente avrebbe potuto negare l'autorizzazione alla cremazione, visto che l'autopsia era stata condotta e che nulla poteva far pensare che i suoi risultati (consegnati due mesi dopo) sarebbero stati considerati «superficiali».

²⁷ § 186.

²⁸ § 198.

6. La valutazione della Corte. Questioni generali

²⁹ *McCann e Altri c. Regno Unito*, sentenza 27 settembre 1995, Series A n. 324.

³⁰ Cfr. per es. *Klaas c. Germania*, sentenza 22 settembre 1993, § 29, Series A n. 269: «it is not normally within the province of the European Court to substitute its own assessment of the facts for that of the domestic courts and, as a general rule, it is for these courts to assess the evidence before them».

³¹ Cfr., tra gli altri, *Şimşek e altri c. Turchia*, nn. 35072/97 e 37194/97, § 102, 26 luglio: «where allegations are made under Articles 2 and 3 of the Convention, the Court must apply a particularly thorough scrutiny [...], even if certain domestic proceedings and investigations have already taken place». V. anche *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], n. 26307/95, § 210, ECHR 2004-III: «Where allegations are made under Articles 2 and 3 of the Convention, the Court must conduct a particularly thorough examination and will do so on the basis of all material submitted by the parties and, if necessary, material obtained of its own motion». Nello stesso senso anche *Bazorkina v. Russia*, n. 69481/01, § 107, 27 July 2006.

³² Il giudice italiano Zagrebelsky lamenta che «the summary of facts enters into details of the background to the cause which, as the Court itself is aware, serve no purpose in terms of the issues to be addressed [...]. It describes and assesses events which are highly controversial at the national level and on which the domestic courts have not yet given final judgement. The risk that the Court's judgement will be read in a partisan manner in order to fuel the tensions which still surround the events in question in Italy cannot be ruled out, and is indeed heightened by the delayed delivery of the Court's ruling (seven years after the application was lodged)». Fermo restando che il ritardo con cui la sentenza è intervenuta è deprecabile, è comunque da ricordare che esso appare legato anche alla lentezza con cui sono state condotte le indagini e i processi in Italia (le cui conclusioni sono base necessaria per fondare su basi fattuali

La decisione della IV Sezione della Corte europea dei diritti umani segue a sua volta la scansione degli argomenti presentati dalle parti. Dopo aver richiamato i principi che, dalla giurisprudenza *McCann*²⁹ in poi presiedono alla trattazione dei casi di presunta violazione dell'art. 2 (§§ 204-213), le successive considerazioni riguardano la questione dell'uso eccessivo della forza (§§ 214-227); la presunta violazione dell'obbligo di proteggere la vita di Giuliani (§§ 228-244); la pretesa violazione sul versante procedurale dell'art. 2 (§§ 245-255).

Nell'entrare nel merito di questioni che sono già state oggetto di inchiesta a livello nazionale, la Corte si rifà (pur senza esplicitamente richiamarla) a una giurisprudenza consolidata³⁰ secondo la quale nell'esaminare le questioni di fatto legate a una controversia, la Corte europea manifesta la propria natura sussidiaria attenendosi, quando ve ne siano, alle conclusioni raggiunte dall'autorità nazionale, nella misura in cui i fatti risultino provati (con prova diretta o indiretta) «oltre ogni ragionevole dubbio», ossia quando il procedimento nazionale che li ha accertati aveva natura penale. Per discostarsi da quanto le autorità nazionali hanno appurato, la Corte deve riscontrare delle incongruenze palesi. In caso di presunta violazione di articoli di particolare impatto, tuttavia, quali l'art. 2 (diritto alla vita) e l'art. 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani), la Corte è tenuta a usare particolare cautela nell'aderire alle valutazioni di fatto compiute dall'autorità nazionale³¹. La Corte, in altri termini, pur ribadendo la propria funzione sussidiaria, non esclude di poter entrare nel merito degli accertamenti compiuti dal giudice italiano e di discostarsi, se del caso, dalle considerazioni del giudice *a quo*. In effetti, la sentenza di merito, così come quella di legittimità del 2007, fa ampiamente uso di argomenti tratti sia dal decreto di archiviazione dell'inchiesta Giuliani, sia da altre sentenze relative al G8 di Genova (in particolare la decisione di primo grado nel processo ai 25), sottoponendo i fatti riportati a una nuova valutazione (e anzi fornendo, a parere di alcuni giudici, una ricostruzione fin troppo dettagliata e ampia della vicenda³²).

Rispetto alla prima prospettiva considerata, quella che tratta delle responsabilità personali in capo ai carabinieri della jeep, e in particolare del carabiniere Placanica, la Corte, dopo aver

attendibili una decisione della Corte europea), e che è proprio la mancanza di indagini giudiziarie estese al contesto in cui l'uccisione di Giuliani si colloca a motivare, nella decisione sull'ammissibilità come in quella di merito, l'ampio diffondersi della Corte sui fatti.

³³ *McCann e Altri c. Regno Unito*, cit., § 200.

³⁴ Art. 52 cod. pen.: «non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [...]». Secondo i ricorrenti, come sopra accennato, questa formula fissa uno standard meno rigoroso rispetto a quelli di «assolutamente necessario per proteggere una vita umana» e di «strettamente proporzionale» cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte europea.

³⁵ Art. 53 cod. pen.: «non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».

³⁶ «[I]t is not the role of the Convention institutions to examine *in abstracto* the compatibility of national legislative or constitutional provisions with the requirements of the Convention» (*Klass e Altri c. Germania*, sentenza del 6 settembre 1978, Series A n. 28, § 33). Da notare che la Corte interamericana dei diritti umani, dal canto suo, pur operando secondo principi analoghi a quelli della Corte di Strasburgo, ha talvolta ritenuto che l'esistenza di una certa norma nazionale realizza di per sé una violazione della Convenzione americana dei diritti umani, in quanto impedisce l'effettivo adattamento dell'ordinamento interno a determinate disposizioni della Convenzione americana dei diritti umani. V. per es. *Caso Suárez Rosero Vs.*

sgombrato il campo dall'ipotesi dell'insussistenza del reato dovuta alla mancanza del nesso di causalità, passa ad esaminare se l'azione del carabiniere che ha sparato a Giuliani possa configurarsi entro i limiti dell'art. 2.2, in particolare se ricorresse o meno l'ipotesi dell'uso «assolutamente necessario» della forza giustificato da uno degli obiettivi stabiliti dallo stesso art. 2.2: nella fattispecie, «assicurare la difesa [di se stesso e del collega che si trovava nella jeep] dalla violenza illegale» portata contro di loro da un certo numero di manifestanti violenti (tra i quali è da annoverare lo stesso Giuliani). Su questo punto non vengono individuate ragioni imprescindibili per allontanarsi dall'interpretazione dei fatti data dalla giudice delle indagini preliminari. La situazione in cui il carabiniere si è trovato era tale da rendere necessaria e proporzionale, nella valutazione dell'agente, la reazione comportante l'uso dell'arma da fuoco contro gli aggressori. È infatti dal punto di vista soggettivo dell'agente che deve essere considerata l'esistenza in concreto dei requisiti della legittima difesa: imporre una valutazione oggettiva si tradurrebbe «an unrealistic burden [...] in the execution of their duty, perhaps to the detriment of their lives and those of others»³³.

Con questa argomentazione la Corte si sottrae anche alla richiesta avanzata dai ricorrenti di considerare in termini generali la compatibilità della normativa italiana in materia di legittima difesa³⁴ e di uso legittimo delle armi da parte della forza pubblica³⁵ con la Convenzione europea del 1950 e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Un simile test, oltre che generalmente estraneo all'ambito d'intervento della Corte europea (la quale non investe in astratto questioni di legittimità delle legislazioni nazionali, ma specifici casi di applicazione di tali norme³⁶) risulterebbe inutile, avendo concluso che il risultato dell'applicazione di tali norme appare rispettoso degli standard della Convenzione. L'applicazione dell'esimente della legittima difesa decisa dalla giudice italiana è stata pertanto approvata dalla Corte europea all'unanimità. Desta qualche riserva il fatto che il ricorrere alla legittima difesa sia stato ritenuto talmente evidente da giustificare l'immediata archiviazione del caso, pure in presenza di alcune ricostruzioni alternative che contestano radicalmente la «teoria del sasso», mettono l'accento sulla pretesa disponibilità a bordo della jeep di uno scudo e suggeriscono addirittura che il colpo mortale potrebbe non essere partito dalla pistola di Placanica, ma da quella dell'altro carabiniere occupante il mez-

zo. Il punto relativo all'opportunità di un'indagine più estesa e con una più completa partecipazione delle parti civili non sembra sia stato rilevato in alcun modo dai giudici della Corte europea.

Qualche sorpresa desta inoltre l'impianto argomentativo dello Stato convenuto. In effetti, dopo aver affermato l'assoluta correttezza e completezza delle indagini compiute dall'autorità giudiziaria e l'attendibilità della ricostruzione dei fatti ricavabile da tali indagini, la difesa avanza in via prioritaria un argomento – l'assenza del nesso causale tra l'azione del carabiniere e la morte di Carlo Giuliani, dovuta all'imprevedibile deviazione del proiettile sparato verso l'alto causata dall'impatto con un sasso o calcinaccio volante – che gli stessi inquirenti avevano scartato. L'argomento della legittima difesa viene presentato a titolo sussidiario e «par aquit de conscience»³⁷.

7. Carenze strutturali dell'operazione di ordine pubblico e art. 2

Il punto forse di maggiore interesse nel caso portato davanti alla Corte europea era rappresentato dalla possibilità di rilevare la responsabilità dello Stato italiano per carenze «strutturali» eventualmente emerse nel modo in cui l'insieme delle operazioni di mantenimento dell'ordine erano state pianificate e organizzate. La Corte doveva stabilire se il sistema messo in opera dalle forze dell'ordine a Genova fosse o meno adeguato a proteggere il diritto alla vita, nel senso di ridurre al minimo le probabilità che si potessero verificare eventi mortali come quello che, purtroppo, ha avuto luogo³⁸.

Il ragionamento della Corte può essere ricostruito nel seguente modo.

a) In primo luogo si riconosce il carattere «multifunzionale» dell'operazione condotta dalle forze dell'ordine a Genova nei giorni del G8, l'estrema varietà di situazioni e posizioni e militari hanno dovuto fronteggiare, dovendo perseguire una pluralità di obiettivi.

b) Si evidenziano, inoltre una serie di circostanze critiche, errori di valutazione, interventi inadeguati, carenze organizzative, riguardanti situazioni più o meno connesse, in termini di vicinanza cronologica o di continuità dell'azione, con la morte di

Ecuador, sentenza del 12 novembre 1997, Serie C n. 35, §§ 97-99. Più di recente, v. *Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, sentenza del 12 agosto 2008, Serie C n. 186, § 60). Ciò non esclude che la Corte europea possa rilevare che, nel caso concreto, la carenza normativa o regolamentare sia diretto motivo di violazione della Convenzione: cfr. per es. *Makaratzis c. Grecia* [GC], n. 50385/99, ECHR 2004-XI.

³⁷ § 175 della sentenza in francese.

³⁸ La considerazione delle circostanze in cui un'uccisione ha luogo, in particolare se questa coinvolge la responsabilità di agenti dello Stato, è sempre sottolineata dalla Corte, a partire dalla sentenza *McCann*. V. per es. in *Makaratzis c. Grecia*, cit., § 59: «in keeping with the importance of Article 2 in a democratic society, the Court must subject allegations of a breach of this provision to the most careful scrutiny, taking into consideration not only the actions of the agents of the State who actually administered the force but also all the surrounding circumstances, including such matters as the planning and control of the actions under examination».

Giuliani. Per esempio, l'attacco portato arbitrariamente, poco prima delle tre del pomeriggio, contro il corteo delle «tute bianche», e che ha provocato la reazione violenta dei manifestanti, non è certo in relazione diretta con l'uccisione di Giuliani, avvenuta a circa due ore di distanza. E tuttavia, la Corte sembra suggerire che qualche collegamento tra il modo in cui la situazione è stata gestita dalle forze dell'ordine e l'esito tragico della morte del giovane manifestante possa sussistere. Il personale di sicurezza, sotto stress a causa del duro confronto che aveva dovuto reggere, avrebbe dovuto essere allontanato dai luoghi «caldi»; ulteriori cariche contro frange di manifestanti esasperati si sarebbero dovute evitare; una maggiore attenzione, in generale, avrebbe dovuto essere prestata ad evitare ogni provocazione. La scarsa esperienza specifica di singoli agenti, le carenze di coordinamento tra le forze presenti sul terreno, avrebbero, a questo punto, contribuito al precipitare degli eventi.

c) Gli argomenti che dovrebbero indurre la Corte a emettere un giudizio di censura dell'azione delle autorità statuali sono comunque sostanzialmente equilibrati da quelli che giustificherebbero un giudizio più benevolo sul loro operato.

Secondo il giudice Bratza (seguito dal collega Šikuta), l'esito tragico della giornata era prevedibile, e il rischio di cagionare la morte (anche solo accidentale) di qualcuno (agente o manifestante) è stato colpevolmente sottostimato o ignorato nel momento in cui i carabinieri, alle 17,20, effettuano l'ennesima carica della giornata: «while the precise events which ensued in the Piazza Alimonda may not have been foreseen, it was in my view eminently foreseeable that, in the highly-charged situation which prevailed at that time and place, the life of the occupants of the jeep or of the protesters was put at risk» (§ 15 dell'opinione dissenziente).

La maggioranza della Corte (cinque membri contro i due citati) giudica in modo diverso. In mancanza di elementi decisivi a sostegno dell'una o dell'altra tesi emerse dall'indagine giudiziaria o da altre ricostruzioni dei fatti, essa conclude che «trovandosi a giudicare a distanza dai fatti, ha il dovere di essere prudente e di esimersi dal riesaminare gli eventi con il senno di poi»³⁹.

d) Il punto centrale messo in evidenza dalla Corte (e non accolto dai due giudici dissenzienti) è dunque che manca qualunque apprezzamento da parte degli inquirenti italiani in merito a un possibile collegamento tra una difettosa pianificazione del siste-

³⁹ § 237: «in these circumstances the Court, detached from the events in issue, must be cautious about revisiting the events with the wisdom of hindsight [“avec le bénéfice du recul”, nella versione francese].»

ma di sicurezza e ordine pubblico predisposto per il G8 e la morte violenta di Carlo Giuliani. E questo, per la ragione che la sola indagine realizzata in Italia intorno alla morte di Giuliani è stata quella, squisitamente penale, volta ad accertare la responsabilità individuale di Placanica e dei suoi commilitoni presenti sulla jeep. La conclusione della Corte europea è che se anche esistesse un legame diretto tra le carenze di pianificazione, organizzazione e gestione delle azioni di ordine pubblico e la morte di Giuliani, questo per la Corte sarebbe impossibile da accertare (§ 239).

e) La non-violazione da parte dell'Italia dell'obbligo di proteggere la vita umana nelle operazioni che comportano l'impiego della forza letale, è dunque ritenuta sulla base dell'impossibilità di sostenere positivamente il contrario; e tale impossibilità dipende dalla limitatezza dell'inchiesta condotta dalle autorità italiane, che si sono soffermate solo sul problema della responsabilità penale dell'individuo che aveva sparato a Giuliani, senza curarsi di approfondire altre responsabilità a livello di comando e pianificazione.

8. La violazione dell'art. 2 nella sua dimensione procedurale

Vista la base argomentativa che ha consentito alla Corte di evitare la condanna dell'Italia per violazione sostanziale dell'art. 2, appare praticamente inevitabile la condanna del nostro Paese in relazione alla dimensione procedurale dello stesso articolo, più in particolare in relazione al requisito dell'adeguatezza («adequacy») che un'indagine effettiva («effective investigation») deve avere.

Come la giurisprudenza della Corte ha più volte ribadito, un'indagine effettiva deve presentare requisiti di «qualità» che vanno in due direzioni. In primo luogo, essa deve risultare «adeguata», cioè idonea a portare all'identificazione e alla sanzione dei responsabili della morte di un individuo; si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato, naturalmente: alle autorità investigatrici si richiede di adottare tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per acquisire le prove necessarie all'accertamento dei fatti⁴⁰: raccolta delle dichiarazioni dei testimoni, esami autoptici, perizie balistiche ecc. Le indagini in casi di sospetto omicidio commesso da agenti dello Stato devono essere non

⁴⁰ Cfr., per es., *Nachova e altri c. Bulgaria*, ricorso 43577/98 e 43579/98, ECH 2005-VII, sentenza della Grand Chamber, 6 luglio 2005, §§ 110-113. V. anche *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi*, ricorso 52391/99, 15 maggio 2007, § 324.

solo approfondite (e quindi, per esempio, utilizzare le migliori metodologie e tutte le risorse tecnico-scientifiche concretamente disponibili), ma anche avere un'estensione tale da portare all'accertamento di tutte le possibili responsabilità, non solo quelle degli agenti direttamente responsabili dell'evento mortale, risalendo la catena delle responsabilità.

Oltre al profilo dell'adeguatezza delle indagini, il rispetto del versante procedurale dell'art. 2 richiede altre garanzie legate più specificamente alle modalità della risposta delle istituzioni, sul piano investigativo e giudiziario. È richiesto che il personale che conduce i primi rilievi sulla scena dei fatti e raccoglie le prime testimonianze non dipenda gerarchicamente dalla stessa struttura a cui appartengono le persone da indagare: le indagini devono essere affidate senza indugio⁴¹ ad autorità di polizia dotate di poteri di supervisione sui colleghi, al di fuori pertanto di ogni rapporto di tipo gerarchico o istituzionale, ovvero altrimenti collegate agli individui coinvolti nei fatti⁴², e l'autorità giudiziaria che guida l'azione investigativa, e che decide in merito all'eventuale apertura di un'azione penale, deve essere a sua volta indipendente dagli organi della polizia e non avere legami specifici con il personale incaricato delle indagini⁴³. Occorre inoltre assicurare la pubblicità del procedimento e in particolare la possibilità per i familiari della vittima di avervi accesso; indagini e processo penale devono avvenire in tempi ragionevoli e il loro avvio deve essere disposto automaticamente dalle autorità dello Stato, e non deve dipendere dall'iniziativa dei familiari della vittima.

Secondo la Corte, lo Stato ha mancato all'obbligo positivo di approntare misure adeguate di protezione del diritto alla vita per il fatto di non aver provveduto a indagare in modo completo sulle circostanze della morte di Giuliani, estendendo l'inchiesta non solo alle circostanze e alle persone immediatamente prossime all'evento letale, ma anche al contesto generale; in particolare: chi ha dato l'ordine di coinvolgere la jeep nella carica ai manifestanti? come mai non si è provveduto ad allontanare dal teatro degli scontri dei carabinieri in condizioni psicofisiche precarie? (§§ 252-254). Se rispetto alla posizione specifica dei carabinieri accusati della morte di Giuliani si può pertanto dire che le indagini sono state approfondite, il test dell'adeguatezza non è stato però superato, a causa della scelta di non far rientrare nelle indagini per la morte del manifestante altre figure e

⁴¹ In *Ramsahai* (citato alla nota precedente), la Grand Chamber (conforme la Camera di primo grado) ha riconosciuto che un ritardo da parte delle autorità olandesi di oltre 15 ore nel far intervenire un funzionario del dipartimento della polizia di Stato sul luogo in cui dei poliziotti avevano causato la morte di un individuo, lasciando quindi nel frattempo operare per la raccolta di prove e testimonianze solo la polizia locale a cui appartenevano gli agenti coinvolti nel fatto, costituisce motivo per ritenere violato l'art. 2 della Convenzione europea, in quanto inficia l'adeguatezza delle indagini.

⁴² Cfr. *Ramsahai e altri c. Regno Unito*, cit., § 325.

⁴³ Cfr. ancora *idem*, §§ 342-345.

altre circostanze, ricollegabili all'uccisione in quanto implicate nelle *défaillances* riscontrate nell'organizzazione del servizio di ordine pubblico⁴⁴.

In aggiunta a ciò, i giudici di Strasburgo individuano un'altra carenza dell'azione investigativa, un difetto anch'esso attinente all'*adequacy* delle indagini, questa volta sotto il profilo della loro accuratezza. L'autorità giudiziaria ha errato nell'annunciare ai familiari di Carlo Giuliani l'avvio dell'autopsia sul cadavere del loro parente con sole tre ore d'anticipo (un lasso di tempo insufficiente a procurarsi un patologo di fiducia in grado di partecipare alla procedura); e ha errato anche nel dare due giorni dopo l'autorizzazione alla cremazione del corpo, sottratto in questo modo ad ogni ulteriore esame. Altri presunti difetti dell'indagine lamentati dai ricorrenti non sono presi in esame, dal momento che le carenze riscontrate già sono ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità dello Stato convenuto (§ 255).

Alla fine, insomma, si riconosce una violazione dell'art. 2, ma con riguardo unicamente al suo versante procedurale. L'illecito internazionale commesso dal nostro Paese viene in questo modo ricondotto – e la cosa è piuttosto sconcertante – all'operato dell'autorità investigativa e giudiziaria. Dato paradossale, se si pensa che la Procura di Genova è stata in fondo il solo organo ufficiale italiano a occuparsi della vicenda di Piazza Alimonda con serietà e impegno: non altrettanto si può dire abbia fatto il Parlamento o altro tipo di commissioni.

La Corte stabilisce che lo Stato italiano deve ai ricorrenti una somma a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subito. I ricorrenti non avanzano alcuna quantificazione, e dichiarano che la somma andrà a sostenere una fondazione intitolata al loro congiunto. La Corte fissa una cifra di 40.000 euro. I ricorrenti nemmeno quantificano le spese processuali che dovrebbero essere loro rimborsate. In mancanza di elementi giustificativi, la Corte soprassiede alla loro determinazione.

9. Alcune ambiguità della decisione adottata

La sentenza della Corte europea presenta indubbiamente delle ambiguità. La più vistosa mi pare essere quella legata alla digiunzione dei giudizi circa l'aspetto sostanziale e l'aspetto pro-

⁴⁴ Si tratta di un profilo di violazione dell'art. 2 nel suo lato procedurale non frequentemente sollevato dalla Corte. La Corte ha riscontrato un difetto simile in vari casi riguardanti l'inchiesta condotta da parte dei coroners nell'Irlanda del Nord, chiamati ad accertare la morte di individui in circostanze violente. La Corte europea ha criticato il ristretto ambito attribuiti all'azione di *fact-finding* dei coroners (le cui conclusioni peraltro non risultavano vincolanti per gli uffici della Procura circa l'apertura di un'indagine giudiziaria nei confronti del personale di polizia), stabilendo che l'art. 2 esige che tali inchieste devono potersi estendere, se il caso lo richiede, anche a «broader circumstances», per esempio individuare se fossero ipotizzabili forme di collusione di agenti della polizia con gli autori di un omicidio. V., per es., *Shanaghan c. Regno Unito*, ricorso 37715/97, 4 maggio 2001, §§ 110-111.

cedurale dell'art. 2. La Corte si rifiuta, come abbiamo visto, di condannare l'Italia per non aver protetto adeguatamente il diritto alla vita delle persone coinvolte negli scontri di Genova del 10 luglio 2001 mettendo in atto procedure e dispositivi atti a prevenire l'uso letale della forza da parte del personale di pubblica sicurezza (obbligo positivo di tutelare il diritto alla vita), perché sostiene di non avere sufficienti evidenze di fatto che possano dimostrare il collegamento tra disfunzioni organizzative (effettivamente riscontrate da molte analisi) e morte di Giuliani. Contemporaneamente, però, i giudici condannano l'Italia per aver mancato di indagare su tale collegamento.

Ora, per dire che i fatti non sono stati sufficientemente acclarati, occorre avere un'idea degli avvenimenti diversa da quella che i dati derivanti dalle indagini consentono *stricto sensu* di ricavare. In altre parole, come può la Corte imputare ai giudici di non aver accertato il legame tra carenze di pianificazione e gestione dell'operazione complessiva e morte di Giuliani e, allo stesso tempo, sostenere che quel legame (il quale fonderebbe la violazione dell'art. 2 in senso sostanziale) non sussiste? In questo caso parrebbe logico pensare che le due affermazioni – violazione sostanziale e violazione procedurale dell'art. 2 – *simul stabunt vel simul cadent*.

In numerosi casi la Corte europea ha condannato gli Stati parte per aver violato l'art. 2 esclusivamente nel suo versante procedurale; ma si è trattato di sentenze che mettevano in evidenza la carenza, presso l'organo inquirente o giudicante, delle caratteristiche di indipendenza, imparzialità, efficacia e trasparenza che costituiscono garanzia di un'effettiva tutela del fondamentale diritto alla vita⁴⁵; oppure che rilevavano indagini inadeguate per superficialità o carenza di taluni standard richiesti per indagini su delitti di omicidio. La sentenza *Ramsahai* (due poliziotti, nel tentare di compiere un arresto, sparano e uccidono l'autore del furto di un ciclomotore che li aveva minacciati con una pistola), per esempio, accerta una violazione dell'art. 2 per il fatto che le autorità investigative olandesi avevano omissso di operare una ricostruzione della scena dell'uccisione e non avevano condotto una perizia sulla pistola che aveva sparato, nonché per aver interrogato i due agenti a tre giorni dai fatti, senza provvedere a impedire possibili contatti tra di loro.

Nel caso *Giuliani e Gaggio*, invece, ciò che si imputa al giudice italiano è di non aver esteso le sue indagini alle altre situazioni

45 V., tra gli altri, *Jordan*, ricorso n. 24746/94; *McKerr*, ricorso n. 28883/95; *Kelly e altri*, ricorso n. 30054/96; *Shanaghan*, ricorso n. 37715/97, tutti contro il Regno Unito e tutti decisi il 4 maggio 2001; *Finucane c. Regno Unito*, ricorso n. 29178/95, ECHR 2003-VIII.

che hanno fatto da sfondo all'episodio di Piazza Alimonda. Ma questo rilievo può sostenersi soltanto sulla base di un legittimo sospetto che il contesto generale venutosi a manifestare nel corso della giornata abbia avuto un peso nel far precipitare gli eventi a tutto svantaggio del giovane manifestante.

La violazione «procedurale» dell'art. 2, in questo caso, difficilmente può essere concepita indipendentemente da una violazione sostanziale dello stesso articolo. Poiché la Corte ha ritenuto non violato l'art. 2 nella sua dimensione sostanziale, avrebbe dovuto «assolvere» lo Stato italiano anche sul versante procedurale, come osservato dal giudice italiano Zagrebelski nella sua opinione dissidente. Viceversa, il fatto che la Corte abbia ritenuto la responsabilità dello Stato per aver violato l'art. 2 nel suo versante procedurale, fa pensare che anche la dimensione sostanziale sia stata lesa, anche se il dispositivo dice il contrario. A ben guardare, in effetti, i giudici stessi dichiarano che «the investigation should have examined these aspects at least of the organisation and management of the public-order operation [ovvero il mancato stop dato al coinvolgimento dei carabinieri Placanica e Cavataio e l'utilizzo della jeep nella "carica" ai manifestanti], as it [cioè la Corte stessa] regards the fatal shot as being closely linked to the situation in which M[ario] P[lacanica] and F[ilippo]C[avataio] found themselves. In other words, the investigation was not adequate in that it did not seek to determine who had been responsible for that situation» (§ 253, corsivi aggiunti).

La Corte ha operato quindi con estrema prudenza⁴⁶, evitando di esprimere valutazioni di merito sul modo in cui la situazione è stata gestita dalle autorità italiane, ma allo stesso modo criticando quelle stesse autorità per non aver condotto indagini idonee ad accertare eventuali responsabilità a un livello che non fosse quello del diretto autore dello sparo. Benché la sentenza citi soltanto il lavoro investigativo dell'autorità giudiziaria, è da ritenere criticabile, dal punto di vista della Corte, anche l'insufficiente approfondimento ufficiale della situazione compiuta in sede parlamentare, a cui si accompagna la perdurante difficoltà di ottenere un quadro chiaro di quali fossero i precisi ruoli e responsabilità dei vari organismi di polizia, emersa anche in relazione agli altri processi per i fatti di Genova precedentemente ricordati.

Ma appare difficilmente sostenibile – se non come manifesta-

⁴⁶ Come essa stessa ha riconosciuto: v. § 237.

zione di equilibrismo dialettico – la mancata condanna dell'Italia anche per quanto riguarda gli aspetti sostanziali dell'art. 2, in particolare per l'insufficiente pianificazione e la poca chiarezza degli ordini con i quali si è cercato di gestire una situazione altamente complessa. Le manovre messe in atto dalle forze di polizia sul terreno del G8 di Genova giustificano in effetti i commenti preoccupati che la stessa Corte esprime, e ciò anche senza aderire a ricostruzioni che mettono in dubbio la correttezza e la buona fede complessiva delle nostre forze di pubblica sicurezza. Ci si potrebbe chiedere infatti perché mai, a distanza di oltre otto anni dai fatti e dalla relativa indagine, manchi ancora una ricostruzione completa e onesta di ogni aspetto della vicenda – e gli svariati processi riguardanti i fatti di Genova non siano ancora chiusi. Nemmeno la discussione davanti ai giudici di Strasburgo, a ben vedere, ha contribuito a chiarire tutti i punti oscuri, tanto che lo Stato è stato anche accusato di violazione dell'art. 38, per non aver comunicato alla Corte una serie di informazioni che i ricorrenti considerano importanti, in particolare dettagli relativi alla catena di comando delle strutture operanti a Genova. La giustificazione data dallo Stato per tale ridotta collaborazione evoca il suo «sacrosanto diritto di difendersi»⁴⁷. Si tratta di una risposta che interpreta il dovere di cooperare con la Corte nell'interesse della giustizia e della protezione dei diritti umani in modo piuttosto sorprendente.

Il riconoscimento da parte della Corte dell'esistenza di profili di violazione anche sostanziale del diritto alla vita avrebbe forse permesso ai giudici di esplicitare che lo Stato che organizza eventi che richiedono vasti schieramenti di polizia per gestire situazioni in gran parte pacifiche, ma con margini di rischio significativi, dovrebbe disporre di un quadro normativo e operativo estremamente accurato ed efficacemente orientato a proteggere il diritto alla vita così come sancito dall'art. 2 e specificato dalla giurisprudenza della Corte stessa. La «complessità» delle operazioni di ordine pubblico non dovrebbe valere come un argomento idoneo a giustificare un rilassamento negli standard operativi preordinati a proteggere il diritto alla vita di tutti i soggetti coinvolti in tali eventi di massa. La compressione o, al limite, la sospensione di determinate garanzie dei diritti umani possono essere messe in conto, quando si tratta di gestire situazioni come un G8 particolarmente contestato; ma il diritto alla vita non può evidentemente rientrare tra i diritti comprimibili

⁴⁷ § 268.

o derogabili (salvo, come noto, in situazioni di conflitto armato, ma nulla nelle giornate di Genova può far sospettare che un tale scenario fosse lontanamente identificabile). La sentenza, in ogni caso, riconosce che l'art. 2 è stato violato dal governo italiano, e tale punto dovrebbe rappresentare motivo di profonda riflessione per le istituzioni nazionali e l'opinione pubblica, nonché uno sprone a operare per migliorare – sul piano operativo-repressivo, ma anche nella sfera politico-culturale e della comunicazione pubblica – le capacità di gestione delle situazioni di tensione, sviluppando forme di dialogo e gestione della conflittualità sociale all'altezza di una società democratica e «globalizzata» come la nostra.

Su questi e altri punti critici della sentenza del 25 agosto potrà intervenire la Grand Chamber, se – come è stato annunciato – i ricorrenti presenteranno appello.

In the Case of Giuliani and Gaggio v. Italy,

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:

Nicolas Bratza, *President*, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Vladimiro Zagrebelsky, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, *judges*, and Lawrence Early, *Section Registrar*,

Having deliberated in private on 26 June 2008 and on 18 June 2009,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 23458/02) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms («the Convention») by three Italian nationals, Mr Giuliano Giuliani, Mrs Adelaide Gaggio (married name Giuliani) and Ms Elena Giuliani («the applicants»), on 18 June 2002.
2. The applicants were represented by Mr N. Paoletti and Mr G. Pisapia, lawyers practising in Rome. The applicants are the father, mother and sister respectively of Carlo Giuliani. The Italian Government («the Government») were represented by their Agent, Mrs E. Spatafora, and by their co-Agent, Mr F. Crisafulli.
3. The applicants alleged, in particular, that Carlo Giuliani had died as a result of the excessive use of force by the law-enforcement agencies.
4. A hearing on admissibility and the merits (Rule 54 § 3 of the Rules of

Court) took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 5 December 2006 (Rule 59 § 3).

There appeared before the Court:

(a) *for the Government* Mr F. Crisafulli, *Co-Agent*;

(b) *for the applicants* Mr N. Paoletti, of the Rome Bar, Mrs A. Mari, of the Rome Bar, Mrs G. Paoletti, of the Rome Bar, *Counsel*.

5. By a decision of 6 February 2007, the Chamber declared the application admissible.

6. The applicants and the Government each filed further written observations (Rule 59 § 1). The parties replied in writing to each other's observations.

[...]

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 2 OF THE CONVENTION

142. The applicants complained that Carlo Giuliani had been killed by the law-enforcement agencies and that the authorities had not safeguarded his life or conducted an effective investigation into his death. They relied on Article 2 of the Convention, which provides:

«1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

(a) in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection».

[...]

B. The Court's assessment

1. General principles

204. Article 2, which safeguards the right to life and sets out the circumstances when deprivation of life may be justified, ranks as one of the most fundamental provisions in the Convention, and one from which no derogation is permitted. Together with Article 3, it enshrines one of the basic values of the democratic societies making up the Council of Europe. The circumstances in which deprivation of life may be justified must therefore be strictly construed. The object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings also requires that Article 2 be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective (see

McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, §§ 146-147, Series A no. 324). The text of Article 2, read as a whole, demonstrates that it covers not only intentional killing but also situations where it is permitted to «use force» which may result, as an unintended outcome, in the deprivation of life. The deliberate or intended use of lethal force is only one factor, however, to be taken into account in assessing its necessity. Any use of force must be no more than «absolutely necessary» for the achievement of one or more of the purposes set out in sub-paragraphs (a) to (c) of the second paragraph of Article 2. This term indicates that a stricter and more compelling test of necessity must be employed than that normally applicable when determining whether State action is «necessary in a democratic society» under paragraph 2 of Articles 8 to 11 of the Convention. In particular, the force used must be strictly proportionate to the achievement of the permitted aims (see *McCann and Others*, cited above, §§ 148-149). In that connection the Court reiterates that the use of force by agents of the State in pursuit of one of the aims delineated in paragraph 2 of Article 2 of the Convention may be justified under this provision where it is based on an honest belief which is perceived, for good reasons, to be valid at the time but which subsequently turns out to be mistaken. To hold otherwise would be to impose an unrealistic burden on the State and its law-enforcement personnel in the execution of their duty, perhaps to the detriment of their lives and those of others (*ibid.*, § 200).
[...]

2. Application of these principles to the instant case

(a) The allegedly excessive use of force

214. The Court must first seek to establish whether there was excessive use of force such as to give rise to a violation of the substantive aspect of Article 2.

215. The investigation conducted at domestic level concluded that Carlo Giuliani was killed by a bullet fired by M.P.

216. Notwithstanding the arguments raised by the Government, the decision to discontinue the case in respect of M.P. was not based on the absence of a causal link between the fatal shot and the death of Carlo Giuliani; the collision between the stone and the bullet was not capable of severing that link, as stated explicitly by the public prosecutor in his request for the proceedings to be discontinued (see paragraph 83 above).

[...]

224. In the light of the investigation's findings and in the absence of any other element leading it to conclude otherwise, the Court has no reason to doubt that M.P. honestly believed that his life was in danger, and considers that he used his weapon as a means of defence against the attack targeting the jeep's occupants, including himself, perceiving a

direct threat to his own person (see *McCann and Others*, cited above, § 200, and *Huohvanainen v. Finland*, no. 57389/00, § 96, 13 March 2007). This is one of the circumstances enumerated in the second paragraph of Article 2 in which the use of lethal force may be legitimate; however, it goes without saying that a balance must exist between the aim and the means. In that context the Court must examine whether the use of lethal force was legitimate. In doing so it cannot, detached from the events at issue, substitute its own assessment of the situation for that of an officer who was required to react in the heat of the moment to avert an honestly perceived danger to his life (see *Bubbins v. the United Kingdom*, no. 50196/99, § 139, ECHR 2005-II (extracts)).

[...]

226. The Court has not overlooked the fact that the person who fired the shot did so on his own initiative, in a state of panic. Accordingly, the Court does not deem it necessary to examine *in abstracto* the compatibility with Article 2 of the applicable legislative provisions on the use of weapons by law-enforcement officers during public-order operations (see *McCann and Others*, cited above, § 153), as the situation under consideration concerns the defence of a member of the armed forces who had been taken off duty and was in an unarmoured vehicle, and falls within the scope of Articles 52 and 53 of the Criminal Code.

227. Having regard to the foregoing, the Court considers that there was no disproportionate use of force. Accordingly, there has been no violation of the substantive aspect of Article 2 of the Convention in this regard.

(b) Failure to fulfil the obligation to protect the life of Carlo Giuliani

228. The Court must next consider whether the public-order operation was planned, organised and carried out in such a way as to minimise, in so far as this was possible, the use of lethal force. Should this not be the case it would have to find a breach of the positive obligations arising out of Article 2 of the Convention in its substantive aspect.

229. It notes at the outset that the shortcomings identified by the applicants (see paragraphs 149-59 above) were not taken into consideration by the national authorities, as the investigation which was carried out focused on the actions of F.C. and M.P. taken in isolation. The Court will return to this point in the context of its analysis of the procedural obligations arising out of Article 2 (see paragraphs 245-55 below).

230. In carrying out its assessment of the planning and control phase of the operation from the standpoint of Article 2 of the Convention, the Court must have particular regard to the context in which the incident occurred as well as to the way in which the situation developed. Its sole concern must be to evaluate whether, in the circumstances, the planning and control of the public-order operation show that the authorities took appropriate care to ensure that any risk to the life of

Carlo Giuliani was minimised and that they were not negligent in their choice of action (see *Andronicou and Constantinou [v. Cyprus]*, Judgement 9 October 1997, n. 25052/94, ECHR 1997-VI, §§ 181-82).

[...]

236. With regard to the events on Piazza Alimonda, the Court observes that, within the space of a few minutes, the group of *carabinieri* led by police officer Lauro attacked a group of particularly aggressive demonstrators coming out of an adjacent street, and that the latter forced the law-enforcement agencies to withdraw rapidly. The vehicle in which M.P. was travelling had followed the charge and became blocked on Piazza Alimonda during the withdrawal manoeuvre. Some nearby police officers did not intervene to assist the vehicle's occupants, and the latter perceived themselves to be in grave danger, with the result that M.P. made use of his firearm.

A number of questions certainly need to be asked: whether M.P., who was in a particular state of mind triggered by a high level of stress and panic, would have taken such action if he had had the benefit of appropriate training and experience; whether better coordination between the law-enforcement agencies present at the scene might have enabled the attack on the jeep to be warded off without claiming any victims; lastly, and above all, whether the tragedy could have been prevented if care had been taken not to leave the jeep, which had no protective equipment, right in the middle of the clashes, particularly given the fact that there were injured persons on board who were still carrying weapons.

237. The answers to these questions are not provided either by the investigation conducted at national level or by the other evidence in the file. In these circumstances the Court, detached from the events in issue, must be cautious about revisiting the events with the wisdom of hindsight (see *Bubbins*, cited above, §§ 139 and 141, and *Andronicou and Constantinou*, cited above, § 171).

[...]

239. In view of the foregoing, and given that no domestic investigation was conducted in this respect, a fact which it deplors (see paragraphs 245-55 below), the Court is unable to establish the existence of a direct and immediate link between the shortcomings that may have affected the preparation and conduct of the public-order operation and the death of Carlo Giuliani.

[...]

243. In the light of the foregoing, the Court considers that it has not been established that the Italian authorities failed in their duty to protect the life of Carlo Giuliani.

244. Accordingly, there has been no violation of the substantive aspect of Article 2 of the Convention in this regard.

(c) Compliance with the procedural obligations arising out of Article 2 of the Convention

245. The applicants pointed to a number of problems with the investigation. The Court does not consider it necessary to examine all the points raised given that, as it has reiterated above, any deficiency in the investigation which undermines its ability to establish the cause of death or the persons responsible will risk falling foul of the procedural obligation under Article 2 (see *Aktaş [v. Turkey]*, no. 24351/94, ECHR 2003-V, § 300).

[...]

248. The Court therefore shares the doubts voiced by the public prosecutor (see paragraph 82 above) regarding the superficial nature of the information gathered during this examination. It also considers it regrettable that the short notice of only three hours given to the applicants ahead of the autopsy examination probably prevented them from sending a representative.

[...]

250. The Court considers it highly regrettable that the public prosecutor should have authorised the cremation of the body on 23 July 2001, well before the results of the autopsy examination were known, and despite the fact that on the previous day he had given the experts sixty days in which to submit their report. This is particularly so since he himself described the autopsy report as «superficial». That the failure to preserve the body acted as a major obstacle to the investigation is, moreover, confirmed by the four experts appointed by the public prosecutor (see paragraph 71 above), who found that it hampered them in their reconstruction of the events, preventing them from determining the precise trajectory of the fatal shot (see paragraph 99 above).

251. Given the shortcomings in the forensic examination and the failure to preserve the body, it is not surprising that the judicial proceedings culminated in a decision not to prosecute. The Court concludes that the authorities did not conduct an adequate investigation into the circumstances of the death of Carlo Giuliani.

252. Secondly, the Court notes that the domestic investigation was confined to examining whether F.C. and M.P. should be held responsible. In the Court's view, such an approach cannot be considered to be compatible with the requirements of Article 2 since, as it pointed out earlier (see paragraph 206 above), the investigation must be, *inter alia*, thorough, impartial and rigorous and must encompass the circumstances surrounding the death.

At no point was any attempt made to examine the overall context and consider whether the authorities had planned and managed the public-order operation in such a way as to prevent incidents of the kind that caused the death of Carlo Giuliani. In particular, the investigation made no attempt to establish why M.P. – whom his superior officers had considered unfit to continue on duty owing to his physical and mental state (see paragraphs 47 and 54 above) – had not been taken straight to hospital, had been left in possession of a loaded pistol and had been

placed in a jeep which had no protection and which was cut off from the contingent it had been following.

253. In the Court's view, the investigation should have examined these aspects at least of the organisation and management of the public-order operation, as it regards the fatal shot as being closely linked to the situation in which M.P. and F.C. found themselves. In other words, the investigation was not adequate in that it did not seek to determine who had been responsible for that situation.

254. There has therefore been a violation of Article 2 of the Convention in its procedural aspect.

255. Having reached that conclusion, the Court does not deem it necessary to examine the other shortcomings in the investigation alleged by the applicants, in particular the lack of independence of the investigators and the experts.

[...]

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. *Holds* unanimously that there has been no violation of Article 2 of the Convention in its substantive aspect as regards the excessive use of force;

2. *Holds* by five votes to two that there has been no violation of Article 2 of the Convention in its substantive aspect as regards the positive obligation to protect life;

3. *Holds* by four votes to three that there has been a violation of Article 2 of the Convention in its procedural aspect;

4. *Holds* unanimously that it is not necessary to examine the case under Article 3 of the Convention;

5. *Holds* unanimously that it is not necessary to examine the case under Articles 6 and 13 of the Convention;

6. *Holds* unanimously that there has been no violation of Article 38 of the Convention;

7. *Holds* unanimously

(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:

(i) to the applicants Giuliano Giuliani and Adelaide Gaggio:

- EUR 15,000 (fifteen thousand euros) each, plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;

(ii) to the applicant Elena Giuliani:

- EUR 10,000 (ten thousand euros), plus any tax that may be

chargeable, in respect of non-pecuniary damage;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

8. *Dismisses* unanimously the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.

Done in English and in French, and notified in writing on 25 August 2009, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Lawrence Early, Registrar. Nicolas Bratza, President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the following dissenting opinions are annexed to this judgment:

(a) partly dissenting opinion of Judge Bratza joined by Judge Šikuta;

(b) joint partly dissenting opinion of Judges Casadevall and Garlicki;

(c) partly dissenting opinion of Judge Zagrebelsky.